

N. 2287-*nonies*

DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997,
degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del**

DISEGNO DI LEGGE N. 2287

«Proroga di termini»

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro del tesoro

(CIAMPI)

Comunicato alla Presidenza il 26 marzo 1997

**Disposizioni in materia di politica sociale e di personale
di istituti finanziari meridionali**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Progetti speciali di formazione professionale)

1. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h*), e all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo.

Art. 2.

(Personale della Finanziaria meridionale - FIME)

1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della società FIME assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1 e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del

comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 11 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Iscrizione alle Casse pensioni)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Art. 4.

(Integrazione salariale in deroga)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha la facoltà, in casi eccezionali, di disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga alla procedura prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 5.

(Sicilcassa Spa)

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in virtù dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513.

Art. 6.

(Proroga dei termini dell'intervento per l'INSAR)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.